



**Regione Toscana**

**ALLEGATO A**

**Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF  
F.1.51 - Attivazione del Fondo per le foreste italiane -  
annualità 2024**

**Azione: Forme associative di gestione forestale. Promozione dell'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà nell'ambito del quadro delle attività previste dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.**

# INDICE

## PARTE I

1. Finalità, obiettivi e risorse
  - 1.1 Aiuti di Stato
  - 1.2 Forma di sostegno e dotazione finanziaria
2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso
  - 2.1 Richiedenti/Beneficiari
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili
  - 3.1 Intensità di sostegno
  - 3.2 Massimali e minimali
  - 3.3 Condizioni minime e limitazioni
  - 3.4 Altre limitazioni
4. Termini per la realizzazione del progetto
  - 4.1 Termine iniziale
  - 4.2 Termine finale
5. Interventi/spese non ammissibili
6. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto
7. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
  - 7.1 Cause di non ammissione
8. Valutazione e istruttoria delle domande di aiuto
  - 8.1 Criteri di selezione
  - 8.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità
9. Vincoli ed impegni
  - 9.1 Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione
  - 9.2 Impegni del beneficiario

## PARTE II

Disposizioni generali di natura tecnico amministrativa

10. Cumulabilità
11. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità
  - 11.1 Formazione dell'elenco provvisorio
  - 11.2 Istruttoria di ammissibilità e valutazione
  - 11.3 Formazione della graduatoria definitiva
  - 11.4 Fase assegnazione
  - 11.5 Atto per l'assegnazione del contributo
  - 11.6 Gestione della graduatoria provvisoria e domande parzialmente finanziate
12. Proroga
13. Richiesta dell'anticipo e garanzia
14. Istruttoria richiesta anticipo e garanzia
15. Rendicontazione ed erogazione
  - 15.1 Accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo
16. Controlli e ispezioni successive all'erogazione del contributo
17. Revoca e recupero del finanziamento
18. Responsabile del procedimento
19. Realizzazione e modifica dei progetti
  - 19.1 Modifica dei progetti
  - 19.2 Modifica del richiedente/beneficiario
  - 19.3 Procedura di modifica del beneficiario
20. Tempistica e fasi del procedimento
21. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento
22. Rinuncia
23. Informativa in materia dei dati personali
24. Disposizioni finali

## PARTE I

### 1. Finalità, obiettivi e risorse

La Regione Toscana con il presente bando, redatto ai sensi della Misura F.1.51 azione a) del PRAF 2024 assegna un contributo finanziario al fine di promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive, al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà, incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese in base ai criteri e alle modalità di utilizzo definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410778 del 4.8.2023

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e nazionali e regionali in materia, e in particolare ai sensi:

- dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 – Testo Unico in materia di Foreste e Filiera Forestali e s.m.i.;
- della L.R. del 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
- Reg. R. del 8 agosto 2003, n. 48 (Regolamento forestale in attuazione della L.R. del 21 marzo 2000 n.39) e s.m.i.;
- del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale;
- del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410778 del 4.8.2023 concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane 2023, di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- della Delibera di Giunta n. 660 del 3 giugno 2024;
- nei casi previsti dal presente bando, del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023.

#### 1.1 Aiuti di stato

La concessione del contributo, ai sensi del presente bando per la messa in atto degli interventi più avanti descritti, comprese le spese generali di cui al successivo paragrafo "Interventi finanziabili", avverrà nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023, entro la validità dello stesso.

Pertanto gli aiuti concessi in conformità al presente bando sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### 1.2 Forma di sostegno e dotazione finanziaria

Ai sensi del presente bando è prevista la concessione di un contributo in conto capitale ai progetti che rispettano quanto indicato nei paragrafi successivi.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 515.518,00 euro, così come previsto dalla Delibera di Giunta n. 660 del 3 giugno 2024, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

<p><b>2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso</b></p>
<p><b>2.1 Richiedenti/Beneficiari</b></p>
<p><b>Possano beneficiare del finanziamento:</b></p> <p>a) Nuove associazioni da costituirsi tra soggetti proprietari o gestori di superfici agro-forestali  b) Forme associative o consortili già costituite</p>
<p>I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di accesso:</p>
<p><b>a. Avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento</b></p>
<p>È necessario, per tutte le tipologie di richiedenti, disporre di titolo di proprietà o possesso dei terreni dove insiste l'area oggetto della proposta progettuale.</p>
<p>Nel caso di associazione/consorzio forestale già costituito, il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.</p>
<p>A parziale deroga di quanto sopra statuito, nel caso di associazione o forma consortile forestale in corso di costituzione, al momento della presentazione della domanda, sarà sufficiente un atto preliminare di accordo, tra i proprietari/possessori dei terreni, che formano l'oggetto della proposta progettuale, e assume valore di impegno a costituire la forma associativa entro i termini indicati al successivo paragrafo 3.3. "Condizioni minime e limitazioni". Prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti, rimane valido il requisito di cui al capoverso precedente.</p>
<p>La validità temporale del titolo di possesso, a partire della verifica eseguita prima dell'adozione dell'atto di liquidazione finale del contributo, deve coprire almeno il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione".</p>
<p><b>b. Non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi nel 3 anni precedenti la concessione del contributo.</b></p>
<p>Per il calcolo dei 3 anni in questo caso si prende a riferimento la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.</p>
<p>Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e prima dell'atto di concessione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per i medesimi interventi di cui al presente bando, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto riferita al presente bando.</p>
<p>Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, per le associazioni già costituite, nonché posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. In quest'ultimo caso il requisito è richiesto anche per le associazioni di nuova costituzione.</p>
<p><b>c. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 553 della L. 266/05</b></p>
<p>Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, per le associazioni già costituite, nonché posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. In quest'ultimo caso il requisito è richiesto anche per le associazioni di nuova costituzione.</p>
<p><b>d. L'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato interamente in Toscana.</b></p>
<p>Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.</p>
<p><b>e. Non essere beneficiario nell'arco di tre anni di altri aiuti "de minimis" di</b></p>

**importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso di 300.000 euro per impresa unica (solo per gli aiuti concessi per terreni nelle disponibilità del richiedente in base ad un titolo diverso dalla proprietà o - nel caso di altri terreni pubblici – dalla gestione per competenza di legge).**

Il massimale de minimis ammesso per impresa unica è di 300.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, deve essere valutato su base mobile, quindi per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

Il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti **a), b), d), e)** nei tempi sopra indicati, comporta la **non ammissibilità** e l'**esclusione** o la **decadenza** dal beneficio ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Per il precedente punto **c)**, il mancato soddisfacimento delle condizioni previste al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione porta alla **non ammissibilità** ed **esclusione** della domanda di aiuto.

In fase di saldo degli aiuti la verifica di un'eventuale inadempienza contributiva sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

### **3. Interventi finanziabili, spese e costi ammissibili**

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun lavoro o bene/servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente bando e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Sono ammissibili i costi di cui all'art 54, comma 10, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Le voci di spesa vengono meglio dettagliate anche in rapporto alla tipologia di beneficiario ai punti successivi.

#### **a. Per nuove associazioni da costituirsi tra soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali**

**Spese di costituzione e prima gestione** di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, tra cui possono essere compresi uno o più dei seguenti costi:

1. Costi per analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprietà del patrimonio forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali, finalizzate alla costituzione della forma associativa;
2. Costi relativi ad attività promozionali, di informazione, di sensibilizzazione e animazione locale al fine di promuovere e diffondere la gestione forestale sostenibile, attraverso le forme associate o consortili delle proprietà silvo-pastorali;
3. Costi per attività di studio, indagine, ricognizione e censimento dei beni sulla zona interessata dal progetto necessari all'individuazione degli elementi costitutivi della struttura associativa o consortile di gestione delle proprietà silvo-pastorali, alla determinazione di una strategia di sviluppo locale volta a migliorare le modalità di gestione delle superfici interessate ed a valorizzare le vocazioni produttive e ambientali locali.

4. Costi di progettazione per la redazione di documenti preparatori per la costruzione della cartografia tematica del territorio forestale interessato e per l'attività di consultazione e aggiornamento dei dati catastali.
5. Costi per la redazione del piano pluriennale di gestione delle superfici forestali e della relativa relazione tecnica illustrativa, al fine di favorire una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate.
6. Costi per spese amministrative relative alla costituzione e prima gestione di consorzi o di altre forme associative, spese notarili.
7. Costi organizzativi di natura tecnico-amministrativa per il coordinamento dei soggetti aderenti alla forma associativa costituenda.
8. Costi per l'acquisto di materiali e attrezzature necessari per le attività di gestione tecnico-amministrativa tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto di strumentazione e programmi informatici (hardware e software).

**Spese generali:** non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare ma che siano riconducibili a mere spese di esercizio delle forme associative o consortili, nella misura massima del 15 % del finanziamento complessivo.

Le spese generali sono riconosciute a forfait e non necessitano di rendicontazione a consuntivo.

L'IIVA non sarà ammessa a rimborso, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente in materia.

#### **b. Per forme associative o consortili già costituite**

1. Costi per la **redazione del Piano pluriennale di gestione** delle superfici forestali di cui l'associazione ha la titolarità e della relativa relazione tecnica illustrativa, al fine di favorire una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate.
2. Costi per attività di animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva, finalizzata all'ampliamento e allo sviluppo della forma associativa.
3. Costi di progettazione per la redazione di documenti preparatori per la costruzione della cartografia tematica del territorio forestale interessato e per l'attività di consultazione e aggiornamento dei dati catastali.
4. Costi relativi a variazioni statutarie di gestione di consorzi o di altre forme associative già costituite, spese notarili.
5. Costi per l'acquisto di materiali e attrezzature necessari per le attività di gestione tecnico-amministrativa tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto di strumentazione e programmi informatici (hardware e software).

**Spese generali:** non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare ma che siano riconducibili a mere spese di esercizio delle forme associative o consortili, nella misura massima del 15 % del finanziamento complessivo.

Le spese generali sono riconosciute a forfait e non necessitano di rendicontazione a consuntivo.

L'IIVA non sarà ammessa a rimborso, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente in materia.

#### **I valori della spesa massima ammissibile per le azioni previste sono i seguenti:**

Costi relativi ad attività promozionali, di informazione, di sensibilizzazione e animazione locale al fine di promuovere e diffondere la gestione forestale sostenibile, attraverso le forme associate o consortili delle proprietà silvo-pastorali (elenco a.)	5.000,00 €
---	------------

Costi per spese amministrative relative alla costituzione e prima gestione di consorzi o di altre forme associative, spese notarili (elenco a.)	3.000,00 €
Costi organizzativi di natura tecnico-amministrativa per il coordinamento dei soggetti aderenti alla forma associativa costituenda. (elenco a.)	2.000,00 €
Costi relativi a variazioni statutarie di gestione di consorzi o di altre forme associative già costituite, spese notarili (elenco b.)	3.000,00 €
Costi per attività di animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva, finalizzata all'ampliamento e allo sviluppo della forma associativa (elenco b.)	5.000,00 €

<p>Tutte le spese richieste e/o rendicontate, per risultare ammissibili devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere imputabili all'operazione finanziata;</li> <li>- avere una diretta relazione con le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento le stesse concorrono;</li> <li>- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;</li> <li>- essere congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;</li> <li>- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;</li> <li>- essere sostenute direttamente dal beneficiario del progetto;</li> <li>- essere dimostrate da giustificativi di spesa intestati al beneficiario.</li> </ul> <p>La <b>congruità</b> della spesa e la commisurazione della stessa rispetto alla tipologia di azione progettuale può essere provata esibendo, a corredo della documentazione, dei <b>preventivi</b> in grado di dimostrare il valore medio di mercato della spesa portata a rendicontazione. Ciò vale per le seguenti voci di cui agli elenchi indicati sopra:  <b>elenco a.</b> alle voci nn. 1, 3, 4, 5 e 8;  <b>elenco b.</b> alle voci nn. 1, 2 e 4.</p> <p>La rendicontazione delle spese sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.</p>
---

<p><b>3.1 Intensità del sostegno</b></p> <p>Copertura del 100 % dei costi riconosciuti ammissibili.  E' facoltativa la richiesta di un anticipo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento.</p>
<p><b>3.2 Massimali e minimali</b></p> <p>L'importo massimo del contributo in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario è pari ad euro <b>50.000,00</b> fermo restando il rispetto del massimale ammesso ai sensi del Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi di aiuti concessi in "de minimis".</p> <p>Non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto inferiore ad euro <b>10.000,00</b>.</p>
<p><b>3.3 Condizioni minime e limitazioni</b></p> <p><b>Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.</b>  Nel caso in cui l'associazione forestale risulti già costituita, il richiedente corrisponde all'associazione stessa; nel caso in cui l'associazione sia in corso di costituzione, il richiedente presenta la domanda come persona fisica in qualità di socio incaricato dall'associazione costituenda.</p> <p>La superficie forestale minima complessiva, oggetto della proposta progettuale, sia nel caso di forma associativa di nuova costituzione, che già costituita, non deve risultare complessivamente inferiore a <b>100 ettari</b> e deve comprendere almeno un corpo unico con superficie forestale non inferiore a <b>20 ettari</b>.</p> <p>Le aree oggetto del progetto associativo possono riguardare superfici agricole/pascolive intercluse</p>

e/o contigue all'area forestale, fino ad un massimo del 25% della superficie a "bosco o aree assimilate a bosco".
Tutti gli interventi selvicolturali previsti devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla LR 39/00 e ss.mm. e ii. E dal Regolamento Forestale della Toscana vigente anche al fine di garantire la rispondenza a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale.
Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali anche attuative del diritto unionale.
<b>Nel caso di nuova Associazione, entro 60 giorni di tempo dalla data dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che vale come notifica di idoneità del progetto ad essere ammesso a finanziamento, sussiste l'obbligo di costituire formalmente la nuova Associazione qualora la domanda di aiuto, presentata dal referente indicato nell'accordo preliminare – allegato al presente bando - venga giudicata finanziabile. Entro lo stesso termine, è necessario che la nuova forma associativa trasmetta istanza di modifica dell'intestatario del contributo, in sostituzione del referente, allegando alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione.</b>
I titoli a dimostrazione del possesso dei terreni su cui si intendono realizzare gli investimenti devono essere registrati o in forma di atto pubblico tranne che nel caso di associazione/consorzio forestale in corso di costituzione, per cui sarà sufficiente l'atto preliminare di accordo tra i proprietari dei terreni.
Il mancato soddisfacimento dei punti sopra indicati comporta <b>l'esclusione o la decadenza</b> dal beneficio ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
<b>3.4 Altre limitazioni</b>
Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare una domanda per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, tale domanda è ammissibile per l'intera somma richiesta ma è finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale concedibile.  In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, purché restino validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.
La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria scenda al di sotto del limite minimo di 10.000,00 euro.  Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

<b>4. Termini di realizzazione del progetto</b>
<b>4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese</b>
Gli interventi sono ammissibili a finanziamento a condizione che l'avvio dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo all'invio della domanda di aiuto.
In deroga al punto precedente, per gli interventi nn. 1, 2, 3 e 4, di cui al precedente paragrafo 3 " <i>Interventi finanziabili, spese e costi ammissibili</i> ", le spese possono essere sostenute entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.
<b>4.2 Termine finale</b>
Le attività ammesse a contributo, collegate ai progetti presentati, dovranno concludersi entro il termine indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunque non oltre 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo modifica del suddetto termine per

effetto di proroga richiesta e concessa a seguito di istanza, da parte del beneficiario.

## 5. Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- la spesa per interessi passivi;
- il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- spese effettuate e non suffragate dalla relativa documentazione contabile (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato, ecc.);
- i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l'IRAP e altre spese per bolli, tasse e imposte;
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto;
- le spese effettivamente sostenute o pagate dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- i costi di ammortamento;
- i costi di investimento.

## 6. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dal legale rappresentante di una Associazione o Consorzio già esistente o dal rappresentante dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo Preliminare nel caso di costituenda Associazione e deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it), utilizzando il codice istanza (ID istanza) numero **750**

Al fine di richiedere il sostegno, il richiedente può presentare una domanda di ammissione al contributo per la misura in oggetto a valere sul PRAF 2012-2015 annualità 2024 misura F.1.51 azione a), a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro le **ore 13,00 del 28 febbraio 2025**.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del del 30 giugno 2016.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

In caso di forma associativa già regolarmente costituita, il fascicolo aziendale elettronico sarà documentato mediante la posizione anagrafica della forma associativa stessa.

In caso di forma associativa non costituita al momento della presentazione della domanda di aiuto, il fascicolo aziendale elettronico sarà documentato mediante la posizione anagrafica del referente così come individuato dallo schema di accordo preliminare – allegato 2 al presente bando. Successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, è obbligatorio documentare la posizione anagrafica della forma associativa di nuova costituzione, se ammessa a finanziamento, mediante la creazione di nuovo fascicolo aziendale elettronico all'interno dell'Anagrafe ARTEA.

Per le forme associative di nuova costituzione, la mancata creazione di fascicolo aziendale (ulteriore rispetto a quello generato ai fini della presentazione della domanda per il tramite del referente), così come previsto al paragrafo 3.3 "*Condizioni minime e limitazioni*", comporta l'impossibilità a procedere con l'assegnazione e la decadenza della domanda di aiuto.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

## **7. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

La domanda di aiuto, **pena la non ammissibilità**, deve essere presentata in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.). Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione sotto forma di proposta progettuale:

### **a. Per le nuove forme associative**

una **relazione progettuale**, utilizzando **esclusivamente** il modello allegato al presente bando, che dettagli:

- 1) La dimensione delle superfici e relativa cartografia con indicazione delle particelle catastali ed il relativo elenco dei proprietari/possessori coinvolti nella proposta di progetto di gestione associata;
- 2) Le attività che si prevedono di attivare con particolare riguardo a:
  - benefici in termini di valorizzazione della risorsa forestale diretta e di fornitura di servizi ecosistemici
  - Capacità del progetto di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale, di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente in termini di prevenzione dal rischio di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico e la conservazione della biodiversità;
  - Capacità del progetto a contribuire allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attività produttive tradizionali legate all'uso del bosco.
- 3) Accordi preliminari sottoscritti dai proprietari o possessori con impegno espresso alla costituzione della forma associativa resi ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000.  
Tale impegno andrà perfezionato entro 60 giorni dall'atto di approvazione della graduatoria definitiva. Nel caso di partecipazione di Enti pubblici occorre allegare copia degli atti deliberativi di approvazione da parte dei consigli comunali o degli organi

deliberativi di partecipazione alla forma associativa o consortile; in tal caso le copie dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

- 4) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante della costituenda associazione;
- 5) Quadro economico – finanziario.

## **b. Per le forma associative già costituite**

una **relazione progettuale**, utilizzando **esclusivamente** il modello allegato al presente bando, che dettagli:

- 1) Dimensione delle superfici dell'area interessata e copia dei relativi titoli di possesso o titolo di conduzione delle superfici oggetto della forma associativa o consortile che potrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva da compilare e sottoscrivere nei modi di legge.
- 2) Le attività che si prevedono di attivare, o già in essere, con particolare riguardo a:
  - Capacità del progetto di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale, di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente in termini di prevenzione dal rischio di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico e la conservazione della biodiversità;
  - benefici in termini di valorizzazione della risorsa forestale diretta e di fornitura di servizi ecosistemici;
  - Capacità del progetto a contribuire allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attività produttive tradizionali legate all'uso del bosco.
- 3) Copia dello statuto della forma associativa o consortile già costituita. Nel caso di partecipazione di Enti pubblici occorre allegare copia degli atti deliberativi di approvazione da parte dei consigli comunali o degli organi deliberativi di partecipazione alla forma associativa o consortile; in tal caso le copie dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 4) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale del soggetto beneficiario.
- 5) Quadro economico – finanziario.

Tutti i documenti devono essere firmati, in forma digitale o olografa, a pena di inammissibilità, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.

Il Settore "*Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici*" (di seguito indicato come "*Settore Forestazione*") dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Saranno considerate inammissibili le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.

Pertanto, non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva rispetto a quella allegata al momento di inoltro della domanda di aiuto, fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal Settore Forestazione per consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda verrà valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

## **7.1 Cause di inammissibilità**

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di aiuto:

1. la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dal precedente paragrafo "*Modalità e termini di presentazione della domanda di*

<p><i>aiuto</i>”;</p> <p>2.l’errato invio della domanda;</p> <p>3.la mancata o non corretta sottoscrizione della domanda o delle eventuali dichiarazioni richieste;</p> <p>4.l’assenza della documentazione da allegare obbligatoriamente a corredo della domanda, prevista al precedente paragrafo “<i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto</i>”, ed in particolare l’utilizzo del modello per la presentazione della relazione progettuale;</p> <p>5.il mancato rispetto della tipologia di beneficiario indicata al precedente paragrafo “<i>Richiedenti/Beneficiari</i>”;</p> <p>6.l’assenza nei tempi previsti dal precedente paragrafo “<i>Condizioni di accesso</i>” del requisito di ammissibilità di cui al punto 3);</p> <p>7.l’assenza del progetto;</p> <p>8.il mancato raggiungimento del punteggio minimo;</p> <p>9.il mancato rispetto del minimale di contributo;</p> <p>10.il mancato rispetto delle superfici minime di cui al punto 4.1 del presente bando.</p>
<p>Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alle successive fasi di selezione/valutazione o di assegnazione</p>
<p>Il mancato soddisfacimento di uno solo dei requisiti previsti dal precedente paragrafo porta <b>all’esclusione o alla decadenza</b> dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano dette condizioni di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.</p>

<b>8.Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto</b>		
<b>8.1 Criteri di selezione</b>		
<p>Le domande di aiuto sono inserite in un elenco provvisorio in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti nella seguente Tabella I rispetto alle specifiche dichiarate dal richiedente nella domanda.</p>		
<p>Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall’aiuto.</p>		
<p>A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto o, in caso di ulteriore parità, pervenuta prima (in base alla data di ricezione).</p>		
<p>Tutti i criteri di selezione devono essere <b>dichiarati</b> al momento della presentazione della domanda di aiuto e <b>posseduti e verificati</b> prima dell’adozione dell’atto per l’assegnazione dei contributi e <b>confermati</b> prima del saldo.</p>		
<b>Tabella IA - Criteri di selezione oggettivi</b>		
<b>MACRO CRITERIO</b>	<b>SPECIFICHE</b>	<b>PUNTI</b>
<b>I. Aree territoriali</b>	a) La superficie silvo-pastorale associata deve essere costituita da un’area territorialmente contigua (corpo unico), compresa nell’ambito del territorio regionale:	
	• Maggiore di 30 ettari e fino a 100	1
	• Maggiore di 100 fino a 150	2
	• Maggiore di 150 fino a 200 ettari	4
	• Maggiore di 200 ettari	5
	b) La superficie silvo-pastorale associata ricade all’interno del territorio di “comuni aree interne” selezionate ai fini dell’attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) (Comuni elencati al paragrafo 4.4 della delibera n. 199 del 28/02/2022):	
• Per almeno il 50%	1	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interamente</li> </ul>	2
	c) La superficie silvo-pastorale associata è costituita da un'area interamente o parzialmente ricompresa nell'ambito della zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno il 20%</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore del 50%</li> </ul>	4
	d) Dimensioni in ettari delle proprietà coinvolte nel progetto:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno uno dei soci contribuisce all'Associazione con una superficie silvo pastorale superiore a 20 ettari e inferiore a 50</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno uno dei soci contribuisce all'Associazione con una superficie silvo-pastorale uguale o superiore a 50 ettari</li> </ul>	4
<b>II. Caratteristiche del soggetto richiedente</b>	e) Numero di soggetti coinvolti nella proposta progettuale	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiore di 5 e minore di 10 soci</li> </ul>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uguale o maggiore di 10 e minore di 15</li> </ul>	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uguale o maggiore di 15</li> </ul>	7
	f) Tipologia dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza all'interno della compagine sociale sia di soggetti pubblici che privati</li> </ul>	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza all'interno della compagine sociale sia di imprese che di privati non impresa</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il richiedente è una nuova associazione in corso di costituzione</li> </ul>	2
Le priorità di cui sopra sono tra loro cumulabili. Non sono invece cumulabili i punteggi delle opzioni previste per le singole priorità.		
<b>Totale max Criteri di selezione oggettivi</b>		<b>27</b>

<b>Tabella IB - Criteri di selezione soggettivi</b>		
<b>MACRO CRITERIO</b>	<b>SPECIFICHE</b>	<b>PUNTI</b>
<b>III. Caratteristiche del progetto</b>	a) Capacità del progetto di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale in base a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• superficie forestale coinvolta nella pianificazione</li> <li>• grado di accorpamento delle superfici forestali</li> </ul>	Fino a 10
	b) Il progetto prevede azioni per la mitigazione del rischio incendi boschivi e del dissesto idrogeologico anche in rapporto alla superficie disponibile ed alla sua collocazione in aree a alto rischio di incendi o interessate da un Piano Specifico di Prevenzione AIB;	Fino a 10
	c) Il Progetto prevede iniziative e attività per la conservazione della biodiversità in termini di caratteristiche di variabilità delle specie forestali all'interno dei terreni oggetto della proposta;	Fino a 5
	d) Idoneità del progetto a contribuire allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attività produttive tradizionali legate all'uso del bosco	Fino a 5

	<p>e) Presenza di superfici forestali che già aderiscono a sistemi volontari di Gestione forestale sostenibile (PEFC e FSC) e/o in possesso di una o più delle seguenti certificazioni ambientali o energetiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 14001, Sistema di gestione ambientale</li> <li>• EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit</li> <li>• ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia</li> <li>• Ecolabel</li> </ul>	Fino a 5
Le priorità di cui sopra sono tra loro cumulabili.		
<b>Totale max Criteri di selezione soggettivi</b>		<b>35</b>
<b>Totale Criteri di selezione</b>		<b>62</b>

<p>Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.</p>
<p>Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello ad essi attribuito in fase di ammissibilità.</p> <p>La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili in base alla graduatoria provvisoria approvata. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.</p>
<p>In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria di saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà <b>l'esclusione della domanda o la decadenza</b> dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.</p>

<b>8.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità</b>
<p>La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di tipo valutativo.</p>
<p>Le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione nelle varie fasi previste dalla procedura.</p>
<p>La Commissione di valutazione è nominata con atto del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis della L.R. 1/2009; è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti per le materie interessate, al fine di permettere ai membri di garantire di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.</p>
<p>Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio responsabile in collaborazione con i settori della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale competenti sugli argomenti oggetto del presente bando. L'Ufficio responsabile, su indicazione della Commissione, può effettuare approfondimenti istruttori su aspetti oggettivi e non discrezionali.</p> <p>Le domande di sostegno saranno sottoposte alle fasi di ricevibilità, di ammissibilità e di selezione.</p>
<p>La Commissione provvede alla verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) della ricevibilità delle domande di sostegno;</li> <li>b) del possesso dei requisiti di ammissibilità;</li> <li>c) dei criteri di selezione soggettivi ed oggettivi.</li> </ol>
<p>L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Forestazione e prende avvio il giorno successivo</p>

all'approvazione dell'elenco delle domande ricevute.

## 9. Vincoli ed impegni

### 9.1 Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Il contributo concesso ai sensi del presente bando è rimborsato laddove, **entro cinque anni** dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, si verifichi quanto segue:

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati dalla Regione Toscana in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel caso ricorrano condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

Sono da considerarsi condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali le seguenti:

1. il decesso del beneficiario;
2. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
3. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
4. fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, delle superfici dell'associazione beneficiaria;
5. l'esproprio della totalità o di una parte delle superfici oggetto di investimento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

### 9.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto" il richiedente, pena le riduzioni o la revoca (totale o parziale) dell'aiuto, si impegna a:

1. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando;
2. realizzare gli investimenti conformemente a quanto indicato nella domanda di aiuto e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi;
3. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando oppure richiesta dal Settore Forestazione nelle varie fasi del procedimento;
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post, nei limiti di quanto stabilito al precedente paragrafo "Cumulabilità";
5. rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, nonché del limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili;
6. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
7. presentare una scrittura privata di impegno, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, se l'associazione/consorzio forestale risulta già costituita, da parte del rappresentante legale incaricato se l'associazione è in corso di costituzione, con il quale il soggetto richiedente si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
8. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali adattamenti tecnici;
9. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;

10. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
11. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità indicate al successivo paragrafo "Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contribuuto", nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
12. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
13. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per 5 anni e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al precedente paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
14. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso";
15. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
16. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire durante il periodo di realizzazione degli investimenti ammessi o nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti o relativi ai dati aziendali;
17. mantenere fino all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui è prevista la verifica al saldo nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso";
18. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
19. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
20. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
21. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
22. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati comporta quanto indicato al successivo paragrafo "Revoca e recupero del finanziamento".

## PARTE II

### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

#### 10. CUMULABILITA'

Il contribuuto, fermo restando il divieto di doppio finanziamento<sup>1</sup>, può essere cumulato con altre agevolazioni salvo i limiti esistenti derivati dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresi i limiti e delle modalità di cui all'articolo 5 del precitato Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Pertanto, gli aiuti concessi a norma del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti Stato di origine regionale o nazionale.

- a) Gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione<sup>2</sup>;
- b) gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi con aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione<sup>3</sup> e del regolamento (UE) n.

<sup>1</sup> Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

- 717/2014<sup>4</sup> della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;
- c) sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
  - d) fino alle intensità di aiuto più elevate previste da regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Il mancato rispetto di tali condizioni **porta all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## **11. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E FASI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ**

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di tipo valutativo.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) formazione dell'elenco provvisorio**
- b) istruttoria di ammissibilità e valutazione**
- c) formazione della graduatoria definitiva**
- d) fase di assegnazione.**

### **11.1 Formazione dell'elenco provvisorio**

**ARTEA**, entro 15 giorni dalla chiusura del termine per la ricezione delle domande invia al Settore Forestazione l'elenco delle domande ricevibili pervenute.

Il **Settore Forestazione**, entro 15 giorni dalla ricezione dell'Elenco inviato da ARTEA, predispone l'elenco provvisorio delle domande di aiuto ricevibili sulla base dei soli requisiti oggettivi e con proprio atto procede alla sua approvazione, secondo le specifiche di seguito riportate.

L'elenco provvisorio contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione oggettivi, di cui alla Tabella I, come dichiarati dai richiedenti nelle domande di aiuto e, in base anche agli importi richiesti in sede di domanda di aiuto, indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Pertanto, il Settore Forestazione, ai fini della formazione dell'elenco provvisorio e in base all'elenco delle domande rilasciato da ARTEA, valuta la corretta presentazione delle domande di aiuto (cioè se sono state redatte e/o inviate secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando - vedi precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto"), il rispetto dei minimali e massimali di contributo richiesti, nonché il rispetto del numero massimo di domande presentabili dai singoli richiedenti.

### **11.2 Istruttoria di ammissibilità e valutazione**

L'istruttoria di ammissibilità è condotta dalla Commissione sulla base della valutazione di quanto dichiarato dal beneficiario e della documentazione presentata con la domanda di aiuto o in possesso dell'Amministrazione regionale, ed è diretta ad accertare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la partecipazione al presente bando. In particolare nell'istruttoria la Commissione valuta:

- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e di selezione oggettivi;

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)

- l'ammissibilità delle attività previste e delle relative spese preventivate.

Al termine dell'istruttoria di ammissibilità la Commissione provvede quindi alla valutazione dei requisiti soggettivi, assegnando il relativo punteggio. Quindi provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- nei casi previsti, verificare che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "*de minimis*". Nel caso in cui, con l'assegnazione in oggetto, il beneficiario supera detto massimale, l'istruttore competente assegna al beneficiario medesimo la somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 300.000,00 euro;

L'istruttoria si conclude entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui ai capoversi successivi. Tale termine viene prorogato automaticamente di 30 giorni se ricade nel mese di agosto.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, al richiedente viene chiesto di integrare la documentazione precedentemente trasmessa. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal precedente paragrafo "*Documentazione da allegare alla domanda di aiuto*" come obbligatori e non presentati con la domanda.

In caso di non ammissione il responsabile del procedimento, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

### **11.3 Formazione della graduatoria definitiva**

Il Dirigente del Settore Forestazione, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, con proprio decreto, prende atto dell'istruttoria della Commissione ed approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le domande non ammesse al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali - sono quelle domande prive dei requisiti previsti al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" al momento della presentazione della domanda o prima dell'adozione dell'atto di assegnazione;
2. domande non ammesse a seguito di valutazione - sono quelle domande non ammesse a seguito dell'istruttoria formale che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione o per mancanza dei requisiti previsti per i richiedenti e per gli investimenti ammissibili.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria ma superino il minimale previsto, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione, alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure/tipi di operazione.

La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

Il Dirigente del Settore forestazione provvederà, successivamente, a redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso, nonché a dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva si considera conclusa l'istruttoria di ammissibilità delle domande in essa comprese

Qualora sulle domande appartenenti alla graduatoria definitiva si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva. Gli scorrimenti possono essere operati entro i termini di validità della graduatoria definitiva, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

Il Settore Forestazione procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria definitiva e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione.

#### **11.4 Fase di assegnazione**

Per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità si procede all'assegnazione del contributo spettante, con la redazione dell'Atto di assegnazione.

L'Atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Dirigente del Settore Forestazione.

Il Settore Forestazione provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto ai richiedenti/beneficiari

#### **11.5 Atto per l'assegnazione dei contributi**

L'atto di assegnazione dei contributi deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti e del contributo ammessi;
- la descrizione e l'individuazione delle superfici oggetto dell'intervento ammesso;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis";
- importo erogabile a titolo di anticipo e le modalità e i tempi per la presentazione della domanda di anticipo;
- la data di inizio dell'ammissibilità delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'espletamento delle attività e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT.

In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal presente bando.

#### **11.6 Gestione della graduatoria definitiva e domande parzialmente finanziate**

Qualora sulle domande appartenenti alla graduatoria definitiva si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di

risorse, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva. Gli scorrimenti possono essere operati entro i termini di validità della graduatoria definitiva, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

Il Settore Forestazione procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria definitiva e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione.

## 12. Proroga

Dopo l'inizio delle attività è possibile per i beneficiari richiedere una sola proroga che, fatte salve le cause di forza maggiore, non potrà mai avere durata superiore a 6 mesi.

La proroga deve essere richiesta **almeno 45 giorni prima** del termine ultimo previsto nell'Atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento.

Alla richiesta di proroga andrà allegata una relazione dettagliata che motiva la richiesta ed attesti la sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della proroga.

Il Settore Forestazione, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni fondamentali per la concessione della proroga, provvede ad adottare un provvedimento che dia atto degli esiti positivi o negativi dell'istruttoria stessa.

L'esito dell'istruttoria è comunicato al beneficiario, tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il Settore Forestazione lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

## 13. Richiesta dell'anticipo e garanzia

E' possibile per i beneficiari richiedere come anticipo fino al 50% dell'importo del contributo concesso.

L'anticipo deve essere richiesto in un'unica soluzione attraverso apposita richiesta indirizzata al Settore Forestazione tramite PEC.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- 1) garanzia mediante polizza fidejussoria intestata ad ARTEA;
- 2) documenti attestanti la spesa sostenuta corredata da una relazione, firmata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, circa lo stato di avanzamento del progetto finanziato e la regolarità delle spese sostenute.

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

## 14. Istruttoria richiesta dell'anticipo e garanzia

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il Settore Forestazione acquisisce e verifica la documentazione presentata, in merito alla:

- 1) conformità della garanzia;
- 2) scadenza della garanzia;
- 3) coerenza tra importo della garanzia e anticipo corrispondente.

Il responsabile dell'ufficio istruttore sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione dell'anticipo e provvede alla sua formale approvazione.

Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

ARTEA a seguito della validazione della garanzia provvederà all'approvazione e autorizzazione del pagamento dell'anticipo.

In caso di validazione negativa provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.

## 15. Rendicontazione ed erogazione

Ai fini del riconoscimento delle spese effettuate e della liquidazione dell'aiuto concesso, entro il termine previsto dall'Atto di assegnazione, il beneficiario deve:

- 1) aver completato tutte le attività previste dalla proposta progettuale approvata in sede di presentazione della domanda di aiuto e le spese ammesse a contributo;
- 2) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di erogazione e rendicontazione dei progetti il beneficiario deve inoltrare una domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di aiuto, e che contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

### 15.1 Accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo

I progetti finanziati sono sempre sottoposti a rendicontazione delle spese sostenute e a verifica finale dei risultati conseguiti, al fine del riconoscimento delle spese e della liquidazione del contributo assegnato. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

Pertanto, dopo la conclusione delle attività e dei pagamenti, **entro il termine stabilito nell'Atto di assegnazione**, i beneficiari devono presentare al Settore Forestazione una domanda di pagamento a titolo di saldo finale, tramite il sistema di ARTEA e con le stesse modalità di invio della domanda di aiuto.

Nella domanda di pagamento, **pena la non ammissibilità**, devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, presentando i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei relativi giustificativi.

La documentazione minima necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo e da prodursi contestualmente alla stessa è costituita una relazione, firmata dal richiedente, in cui sono riportate:

- la descrizione degli investimenti previsti e realizzati, dando evidenza degli eventuali adattamenti tecnici realizzati;
- la descrizione degli obiettivi raggiunti;
- gli elaborati grafici comprendenti la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- elenco dei giustificativi di spesa relativi alle spese rendicontate e dei giustificativi di pagamento;
- indicazione degli estremi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi (ove pertinente, con esclusione dell'eventuale permesso a costruire e/o della VIA già presentati in sede di ammissibilità);
- dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che:
  - a. le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività realizzate nell'ambito del presente bando;
  - b. le spese non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l'ammissione ad altri contributi;
  - c. le spese sono congrue;
  - d. per ciascuna fattura non sono state presentate note di credito, escluso quelle ivi indicate.

Nel caso in cui uno o più documenti sono firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le spese rendicontate e ammissibili sono solo quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente su un conto intestato al beneficiario.

Queste devono essere comprovate da fatture, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (come sotto specificato) e relativi giustificativi di pagamento intestati esclusivamente al beneficiario stesso.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data deve essere compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese, come definita al precedente paragrafo "*Durata e termini di realizzazione del progetto*" e indicato nell'atto di assegnazione.

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni altro documento avente forza probante equivalente emesso, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione della fattura.

Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "*quietanza*" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente fino a concorrere interamente all'importo del documento di spesa.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato deve produrre:

- 1) ciascun documento di spesa fornito di:
  - intestazione al beneficiario;
  - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale acquistato;
  - importo della spesa con distinzione dell'IVA;
  - data di emissione;
  - dati fiscali di chi lo ha emesso;
- 2) i relativi giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

**Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con

riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza ovvero:

- 1) il numero proprio di identificazione;
- 2) la data di emissione;
- 3) la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n. ....., fattura n. ..., del ....., della ditta .....);
- 4) i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- 5) l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

**Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

**Assegno bancario:** deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita:

- 6) la copia dell'assegno;
- 7) la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente;
- 8) dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

- 9) *Documento contabile finanziato a valere sulla Misura PRAF F.1.51 azione a) "Attivazione del Fondo per le foreste italiane – Annualità 2024" - ammesso per l'intero importo" (o per l'importo di Euro ..... in caso di riconoscimento parziale della spesa indicata nel documento).*

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

A seguito di rendicontazione dell'attività, il Settore Forestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto) effettua l'istruttoria delle richieste presentate. Tale fase comprende il sopralluogo per la verifica delle attività svolte.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla domanda di pagamento e delle risultanze della visita in loco il Settore Forestazione effettua verifiche

<p>volte ad accertare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;</li> <li>2) la congruità e realtà delle spese sostenute;</li> <li>3) il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;</li> <li>4) il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali è prevista la verifica anche in fase di saldo e di cui ai precedenti paragrafi "<i>Requisiti di ammissibilità del beneficiario</i>" e "<i>Condizioni di ammissibilità degli investimenti</i>".</li> </ol>
<p>Nel caso in cui in fase di istruttoria della domanda di saldo emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni rispetto ai contenuti della documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse.</p> <p>In questo caso, i termini si intendono sospesi, per un periodo massimo di trenta giorni.</p>
<p>La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.</p>
<p>Al termine dell'istruttoria, l'ufficio competente entro 10 giorni provvede a predisporre l'atto che ne approva l'esito, insieme all'importo del contributo riconosciuto a saldo; inoltre provvede a inviarlo tramite PEC al beneficiario.</p>
<p>A seguito di istruttoria positiva, il Settore Forestazione dà mandato ad ARTEA (Organismo Pagatore della Regione Toscana) di liquidare la somma ammessa a contributo.</p>
<p>Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, il Settore Forestazione provvede a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni.</p>

## 16. Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo

<p>Dopo l'erogazione del contributo il Settore Forestazione – direttamente o tramite altro ente/soggetto a ciò autorizzato - si riserva di effettuare in ogni momento controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti al precedente paragrafo "<i>Impegni del beneficiario</i>" e richiamati nell'atto di assegnazione.</p>
<p>L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e nell'atto di assegnazione e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.</p>
<p>L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca (totale o parziale) dello stesso.</p>

## 17. Revoca e recupero del finanziamento

<p>La decadenza conseguente alle verifiche effettuate dal Settore Forestazione <b>successivamente all'erogazione a saldo</b>, determina la perdita del beneficio e la revoca (totale o parziale) dello stesso.</p>
<p>In particolare, costituiscono cause di decadenza e revoca totale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;</li> <li>2. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 4), 5), 9), 20), 22), del paragrafo "<i>Impegni del beneficiario</i>" (parte I del Bando) accertato attraverso i controlli di cui al precedente paragrafo "<i>Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo</i>";</li> </ol>

<p>3. rinuncia del beneficiario di cui al precedente paragrafo "Rinuncia".</p>
<p>Costituiscono, invece, cause di decadenza e revoca parziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 14), 15), 16), 19) del paragrafo "Impegni del beneficiario" (Parte I del Bando) accertata attraverso i controlli di cui al precedente paragrafo "Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo".</li> </ol>
<p>In caso di revoca parziale il contributo sarà ridotto, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, in modo proporzionale all'importo collegato al requisito non rispettato.</p>
<p>A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.</p>
<p>Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo <a href="mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it">regionetoscana@postacert.toscana.it</a>, Settore Forestazione.</p> <p>Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.</p> <p>Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.</p>
<p>Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.</p> <p>In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.</p> <p>Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.</p> <p>Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.</p> <p>Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.</p> <p>In qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.</p>

## 18. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" della Giunta Regionale.

## 19. Realizzazione e modifica dei progetti

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di realizzazione e modifica delle attività della proposta progettuale, ad esclusione della domanda di anticipo o di pagamento, va inviata un'istanza al Settore Forestazione della Regione Toscana.

Le istanze, in carta libera, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate e presentate, nel

rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in via telematica utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:

tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;

a) tramite la piattaforma web [ap@ci \(https://servizisicuri.it/apaci/\)](https://servizisicuri.it/apaci/) che identifica il soggetto per mezzo dell'uso della tessera sanitaria elettronica attivata come carta nazionale di servizi come da comunicazioni inviate dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande, per il rispetto della tempistica prevista nei paragrafi successivi, fa fede:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di spedizione.

Per le istanze diverse dalla domanda di pagamento, nel caso di presentazione dopo il termine indicato nei paragrafi successivi è in capo al richiedente il rischio di mancata istruttoria entro il termine di presentazione della domanda di pagamento, termine al quale è collegata la decadenza di cui al successivo paragrafo "*Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo*".

Le istanze devono essere redatte in lingua italiana.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

## 19.1 Modifiche dei progetti

Non sono ammissibili modifiche ai progetti durante la fase di ammissibilità.

Sono invece ammissibili modifiche ai progetti dopo l'adozione dell'atto di assegnazione.

Rimane ferma l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto approvato, il beneficiario può anche apportare adattamenti tecnici a quanto approvato purché nella misura massima del 30% della spesa ammessa e rispettano quanto di seguito riportato. Tale modifica deve essere comunicata in sede di domanda di pagamento finale al Settore Forestazione, che dovrà valutarne l'ammissibilità. L'adattamento tecnico è realizzato sotto la responsabilità del beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento inoltrata al Settore Forestazione.

Possono essere inoltre ammesse varianti, cioè modifiche di importo superiore al 30% della spesa ammessa, purché presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento definito nell'atto di assegnazione, fermo restando il rispetto e il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto ammesso.

Varianti e adattamenti tecnici sono ammissibili solo se sono coerenti con la finalità del finanziamento, soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da rendere non più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta sempre a carico del beneficiario, che deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi unitari delle singole voci di spesa né varianti/adattamenti tecnici che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

La variante senza preventiva autorizzazione non è ammissibile e, di conseguenza, non lo è la relativa spesa.

Alla richiesta di variante il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante e definisca i termini previsti per la realizzazione della stessa;

- l'indicazione e la quantificazione degli investimenti oggetto della variante;
- un quadro economico di confronto tra le spese pre e post variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Analoga documentazione deve essere inviata contemporaneamente alla domanda di pagamento nel caso di adattamenti tecnici.

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il Settore Forestazione ne riscontri la necessità.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'istruttore provvede a:

adottare un provvedimento che approva gli esiti dell'istruttoria e, se l'istruttoria è positiva, modifica i termini del precedente atto per l'assegnazione dei contributi, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;

1. comunicare tramite PEC ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Il provvedimento di autorizzazione o meno della variante deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione (protocollazione) della domanda e viene trasmesso con PEC al beneficiario.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

## 19.2 Modifica del richiedente/beneficiario

Per la modifica del beneficiario possono verificarsi le due seguenti opzioni:

### **la La modificazione interviene prima dell'emissione dell'atto di assegnazione**

Il cambio di titolarità dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione è ammissibile solo in caso di successione ereditaria. In questo caso gli eredi devono impegnarsi a continuare a esercitare l'impresa e ad assumere gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

### **La modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo**

Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga dopo l'emissione dell'atto di assegnazione e prima dell'erogazione del contributo a saldo, l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate.

Nelle operazioni aziendali che **non comportano l'estinzione** del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

Nel caso di cambio di titolarità per successione ereditaria è sufficiente che gli eredi continuino a esercitare l'impresa e assumano gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

Nelle operazioni aziendali che **comportano l'estinzione** del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, a quest'ultimo sono interamente trasferite anche le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

### **La modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo del contributo e fino al termine del periodo di impegno ex post**

In questi casi (trattandosi di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando e, tranne i casi di successione ereditaria, non acquista lo status di beneficiario ma di soggetto debitore obbligato all'eventuale restituzione del finanziamento agevolato e di soggetto che si accolla gli obblighi di cui al paragrafo "Impegni del beneficiario".

Nei casi di cui ai precedenti punti II e III, l'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato e alla relativa agevolazione concessa.

L'operazione è ammissibile fermo restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

### **19.3 Procedura di modifica del beneficiario**

La domanda di modifica del soggetto richiedente/beneficiario deve essere presentata al Settore Forestazione **entro i 30 giorni** successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale, quando già individuato.

Alla richiesta di modifica del richiedente/beneficiario andrà allegata la documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della modifica richiesta e la dichiarazione di accettazione degli impegni da parte del subentrante.

Il Settore Forestazione, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto richiedente/beneficiario, tramite PEC, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase istruttoria di ammissibilità dell'istanza per il cambio del beneficiario emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'istruttore provvede a:

- 1) adottare un provvedimento che approva gli esiti dell'istruttoria e, se l'istruttoria è positiva, modificare il beneficiario;
- 2) comunicare tramite PEC ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, per i casi in cui questo sia stato già individuato, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica riguardi il beneficiario e questa non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo qualora sia stato già assegnato e l'eventuale restituzione di quello già liquidato.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Nel caso di perfezionamento della modifica del beneficiario, i contributi concessi e non erogati alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

## 20. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

<b>FASI DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>RESPONSABILE DELLA FASE</b>	<b>TERMINI</b>
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	A partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT
Ricezione e protocollazione delle domande di aiuto con riferimento alla corretta modalità di presentazione e al rispetto dei termini previsti dal bando	ARTEA	Entro 15 giorni dalla data di chiusura per la presentazione delle domande
Predisposizione elenco delle domande pervenute	ARTEA	
Ricevibilità delle domande di sostegno	Settore Forestazione	Entro 15 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Valutazione dei progetti presentati da parte della Commissione	Settore Forestazione	Entro 150 giorni dall'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (180 giorni se viene incluso il mese di agosto)
Approvazione graduatoria definitiva ammessi al contributo	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla fine dei lavori della Commissione
Adozione atto di assegnazione	Settore Forestazione	Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatoria per le associazioni già costituite. Entro 75 giorni per le associazioni costituende
Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	Settore Forestazione	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla presentazione
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 45 giorni prima la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settore Forestazione	Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	Settore Forestazione	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo

## 21. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non meglio definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al soggetto competente per l'istruttoria:

- a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- b) tramite la piattaforma web [ap@ci](https://servizisicuri.it/apaci/) (<https://servizisicuri.it/apaci/>) che identifica il soggetto per mezzo dell'uso della tessera sanitaria elettronica attivata come carta nazionale di servizi come da comunicazioni inviate dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste/comunicazioni di integrazione/variazione fa fede:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di spedizione.

Tali comunicazioni devono essere presentate, se del caso, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Il Settore Forestazione dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

## 22. Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli e non ancora erogato, deve comunicarlo al Settore Forestazione con le modalità previste al precedente paragrafo "*Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*".

## 23. Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente bando è effettuato da Regione Toscana - Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) ed è finalizzato unicamente alle seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "*dati giudiziari*" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

- email: [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it);
- <http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti>

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore "*Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici*", ivi compresa la commissione esaminatrice, e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti

necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con **conseguente esclusione dall'erogazione** di ogni possibile beneficio.

I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, alla Ragioneria dello Stato, al MASAF e alla Unione Europea.

Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp\_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 24. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni ai soggetti beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, i partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella domanda di aiuto.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi regolamenti in materia di de minimis.